



**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

Comitato Tecnico per gli Idrocarburi

Adunanza del 30 aprile 1968

OGGETTO N° 10 - Istanze di ampliamento dei permesso "Città di Castello" e "SERIGALLIA" della Soc. S.N.I.A. VISCOSE, "Urbino" della Soc. Westates Mediterranea, "Sassoferrato" della Soc. Union Oil Adriatica, "Montefelcino" e "MACERATA" della Società ELF Italiana Mineraria ed istanze di adeguamento delle domande di permesso "Jesi" e "Gubbio" della Società S.N.I.A. VISCOSE "Macerata" della Società Finanziamenti Esplorazione Idrocarburi, riconosciute in territorio delle provincie di Arezzo, Perugia, Pesaro, Ancona, Macerata, Forlì ed Ascoli Piceno - Istanze della Soc. S.N.I.A. VISCOSE per l'estensione di titolarità alla Soc. G.U.F Italia..

Il Comitato

VISTA la relazione ministeriale in data 26 aprile 1968
e i documenti ad essa allegati;

UDITO il relatore Prof. Moretti;

VISTE le istanze presentate:

- il 31 agosto 1967 dalla Soc. UNION OIL ADRIATICA per l'ampliamento del permesso "SASSOFERRATO";
- il 31 agosto 1967 dalla Soc. WESTATES MEDITERRANEA per l'ampliamento del permesso "URBINO";
- il 31 ottobre 1967 dalla Soc. S.N.I.A.-Viscosa per l'ampliamento del permesso "CITTÀ DI CASTELLO";
- il 14 novembre 1967 dalla Soc. ELF ITALIANA MINERARIA per l'ampliamento dei permessi "MACERATA" e "MONTEFELCINO";
- il 21 novembre 1967 dalla Soc. S.N.I.A.-Viscosa per l'ampliamento del permesso "SERIGALLIA";
- il 10 giugno 1966 dalla Soc. S.N.I.A.-Viscosa per l'ottenimento dei permessi "GUBBIO" e "JESI";
- il 24 febbraio 1967 dalla Soc. S.P.E.I. per l'ottenimento del permesso "MORGANO";

- il 2 gennaio 1968 dalla Soc. AGIP per l'ottenimento del permesso "FAIRIANO";

VISTE le istanze presentate dalla Soc. Snia-Viscosa in data 31 ottobre e 21 novembre 1967 e dalla Soc. S.F.E.I. in data 16 novembre 1967, con le quali le aree dei richiesti permessi "GUBBIO", "JESI" e "MONSANO", sono state adatte ai criteri di cui all'art. 59 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed ampiate;

CONSIDERATO che le aree come sopra chieste in ampliamento di permessi già vigenti o in nuovi permessi di ricerca si sovrappongono vicendevolmente;

RITENUTO che la zona chiesta in ampliamento dell'area del richiesto permesso "JESI" supera il 20% dell'area originaria confermata, mentre tale circostanza non si verifica nei confronti dell'istanza "MONSANO";

CHE, pertanto, all'istanza "JESI" deve essere attribuita, ai sensi dell'art. 77 della legge 21 luglio 1967, n. 613, la data della istanza di ampliamento e cioè quella del 21 novembre 1967, mentre l'istanza "MONSANO" mantiene la data originaria, cioè quella del 24 febbraio 1967;

CHE conseguentemente l'istanza "JESI" non può concorrere con l'istanza "MONSANO";

CHE ugualmente non può concorrere con tale ultima istanza la domanda della Snia-Viscosa intesa ad ottenere l'ampliamento del permesso "SENIGALLIA";

RITENUTO che la concorrenza fra le aree di ampliamento dei permessi "URBINO" e "MONTEFELCINO" può essere risolta mediante ripartizione della stessa stessa fra le due Società;

VISTI i programmi di lavoro presentati dalle richiedenti;

E' DEL PARERE

che possono essere accordati gli ampliamenti dei permessi "CIT-

TAS "DI CASTELLO", "URBINO", "MONTEFELCINO", "SENIGALLIA", "SASSOFERRATO" e "MAGGERATA" e i permessi di ricerca "MONSANO", "GUIDONIO" e "JESI" nelle aree risultanti nella unità planimetrica, con riferito personale dell'istanza "PARRIANO" della Soc. AGIP.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Foto Porta

L^o Di Nardo



PR CONFERMA
N. SEC. 1

Giovanni